

Luogo: Scarperia e San Piero (FI)

Orario: 16:30

Data: 10 settembre 2023

Doc: 2.28

SUPERSPORT GT

DECISIONE N. 27

Da: Commissari Sportivi

A: Concorrente n° **43 Romagnoli Riccardo**
 Conduttore **Romagnoli Riccardo**

p.c: Tutti i Concorrenti - Conduttori - Ufficiali di Gara

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il Report del Direttore di Prova, avendo esaminato il video, convocati e ascoltati il Conduttore Romagnoli Riccardo ed il Rappresentante del Concorrente Romagnoli Riccardo avendo considerato quanto sotto esposto,

Vettura e Conduttore n°: 43 Romagnoli Riccardo

Concorrente: Romagnoli Riccardo

Ora del fatto: 16.08

Sessione: Gara 2

Fatto: Il Conduttore n° 43 effettuava ripetuti track limit curve T4 e T14

Violazione: art. 89 (Obblighi particolari dei Conduttori) - RSN;
 art. 4.3 (Comportamento dei Conduttori) - RDS Velocità in Circuito;

Visti gli articoli di riferimento: art. 210.3 (Commissari Sportivi)- III) Poteri - RSN;
 art. 216 bis (Sanzioni applicabili nel corso della Manifestazione) -A) Penalità in Tempo e Giri, Stop & Go, Drive Through, Retrocessione in Griglia - RSN;
 art. 228 (Sanzioni di Competenza dei Commissari Sportivi) - RSN;
 art. 16 (Penalità Tempo, Stop&Go, Drive Through, Retrocessione in Griglia) A) Penalità in Tempo e Giri - RDS Velocità in Circuito;

Decide: di applicare nei confronti del Concorrente n° 43 una penalità in tempo di 3" (tre/secondi) da sommare alla Classifica di Gara 2.

Motivazione: ripetuti track limit nelle curve T4 e T14

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente norma



I Commissari Sportivi

Pierluigi GUASTI

Marco TANI

Ricevuta da parte del Concorrente la **DECISIONE N. 27** del Commissari Sportivi;

Data: 10/09/2023

Ora: _____

Firma: _____